

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° febbraio 2006, 1° marzo 2006, 1° aprile 2006, 1° maggio 2006 e 1° giugno 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2006/922/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti in forza del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue

- (1) In forza dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio ⁽³⁾ fissa i coefficienti correttivi applicabili, con efficacia dal 1° luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) In conformità all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° febbraio 2006, 1° marzo 2006, 1° aprile 2006, 1° maggio 2006 e 1° giugno 2006, alcuni di detti coefficienti correttivi dal momento che, in base ai dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente cor-

rettore e del tasso di cambio corrispondente, si è rivelata, in alcuni paesi terzi, superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

A decorrere dal 1° febbraio 2006, 1° marzo 2006, 1° aprile 2006, 1° maggio 2006 e 1° giugno 2006, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono quelli indicati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 59 dell'1.3.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi febbraio 2006
Angola	120,0
Bangladesh	46,6
Bosnia-Erzegovina	78,6
Capo Verde	78,6
Cuba	99,3
Guinea	61,2
Hong Kong	94,8
Israele	102,2
Kenia	83,9
Libano	94,4
Madagascar	74,5
Nicaragua	64,7
Niger	91,5
Nuova Caledonia	129,1
Uganda	62,1
Filippine	61,3
Russia	118,3
Siria	62,9
Venezuela	63,4
Zimbabwe	36,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi marzo 2006
Botswana	69,9
Camerun	108,0
El Salvador	87,7
Laos	74,0
Malawi	76,1
Repubblica dominicana	74,6
Tanzania	62,5
Zimbabwe	44,4

Sedi di Servizio	Coefficienti correttori aprile 2006
Arabia Saudita	94,1
Egitto	55,1
Guinea	64,4
Haiti	105,5
Hong Kong	101,9
Mali	93,8
Zimbabwe	48,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2006
Benin	92,1
Giordania	73,2
Mozambico	67,0
Pakistan	53,8
Repubblica democratica del Congo	131,6
Zambia	79,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2006
Argentina	55,6
Botswana	65,6
Cile	78,9
Etiopia	85,1
Israele	105,5
Nepal	70,8
Uganda	56,1
Perù	76,5
Repubblica centrafricana	123,6
Tanzania	58,7
Thailandia	59,6
Yemen	70,6